

Contributi: Circolare PC/04/CV del 05/03/2009

SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA

Prot. N. **8791/U**

Circolare n. 4 del 05/03/2009

ALLE AZIENDE ISCRITTE INTERESSATE
(dalle disposizioni ex art.20 del D.L. 112/2008)

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ED ENTI PUBBLICI ISCRITTI

Loro Sedi

e per conoscenza

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO:

Art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008

- Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria;
- Obblighi contributivi per malattia e maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate.

1) Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

L'art. 20, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2 del R.D.L. n. 1827/35, nonché modificato l'art. 36 del D.P.R. n. 818/1957, estendendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche e/o esercenti pubblici servizi, nonché da quelle private.

Si ricorda che l'art. 40, n. 2, del R.D.L. n. 1827/35 escludeva dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi e delle aziende private, a condizione che agli stessi fosse garantita la stabilità d'impiego.

L'art. 36 del D.P.R. n. 818/1957, ha disciplinato, invece, le modalità di accertamento della stabilità d'impiego e la conseguente esclusione dall'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione. Tale norma disponeva che - quando la condizione della stabilità di impiego non risultava da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi - la stessa veniva accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.

L'abrogazione dell'art. 40, n. 2, del R.D.L. n. 1827/1935 e la modifica dell'art. 36 del D.P.R. n. 818/1957 con la soppressione delle parole "dell'art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e....", con effetto dal 1° gennaio 2009, comporta che per i dipendenti da aziende pubbliche e/o esercenti pubblici servizi, nonché dalle aziende private - compresi i giornalisti assicurati presso l'INPGI - non può più essere escluso l'assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione, anche nei casi in cui agli stessi sia garantita la stabilità d'impiego.

Al riguardo, si evidenzia che gli esoneri dall'assicurazione contro la disoccupazione eventualmente già riconosciuti, sulla base della rilevazione della stabilità dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle aziende pubbliche e/o esercenti pubblici servizi, nonché aziende private cessano definitivamente con effetto dal 1° gennaio 2009. Da tale data, viene pertanto meno l'efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione, adottati sulla base della normativa abrogata dal più volte citato art. 20 del D.L. n. 112/2008.

Il regime di esonero per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità d'impiego continua a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, stante la vigenza dell'art. 32, lett. b) della legge n. 264/49.

Al riguardo, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, si precisa che sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione anche per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni cui non sia garantita la stabilità dell'impiego, condizione nella quale, di norma, versa il personale non di ruolo, non coprente cioè un posto in organico, ma variamente assunto. Pertanto il personale giornalistico alle dipendenze di datori di lavoro che hanno natura di amministrazione pubblica, non può considerarsi, per questa sola qualità del datore di lavoro, estraneo all'ambito di operatività dell'obbligo suddetto, dovendo invece, a tal fine, accertarsi, nei confronti di ciascun lavoratore, la sussistenza o meno del requisito della stabilità dell'impiego, con riguardo all'appartenenza o meno al personale di ruolo, alla stregua delle norme regolanti lo stato giuridico del personale dell'ente considerato ovvero, in difetto di risultanze dirette delle medesime, alla stregua dell'intervento ricognitivo all'uopo affidato al Ministro per il lavoro dall'art. 36 (<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112136ART36>) del **D.P.R. 26 aprile 1957 n. 818** (<http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000112136>).

Per quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2009, fatta eccezione per pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, **tutti i datori di lavoro già esonerati, sono tenuti a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che - per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti - è dovuto a questo Istituto nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile.**

L'INPGI, provvederà a rivedere l'inquadramento delle aziende interessate, in modo tale che sia previsto - per tutti i giornalisti dipendenti dalle stesse - l'assoggettamento all'assicurazione contro la disoccupazione, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

I datori di lavoro che riceveranno la comunicazione del nuovo inquadramento contributivo potranno effettuare, senza oneri aggiuntivi, la regolarizzazione del periodo contributivo 1/01/2009 - 31/03/2009, **entro il 31 maggio 2009**. A tal fine, unitamente alla predetta comunicazione, l'Istituto fornirà anche le modalità per effettuare la regolarizzazione contributiva.

2. Obblighi contributivi per maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali privatizzate

L'art. 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ha disciplinato l'obbligo del versamento all'INPS della contribuzione per maternità nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto (vedi Circolare INPS n. 114 del 30/12/2008).

Con effetto dal 1° gennaio 2009, quindi, l'INPS erogherà le prestazioni economiche di maternità di cui al D.Lgs. 151/2001, anche nei confronti dei giornalisti dipendenti dalle predette aziende ed assicurati - ai fini previdenziali - presso l'INPGI.

Per quanto sopra, si ricorda che le aziende interessate non dovranno esporre nella denuncia contributiva (procedura DASM) le indennità erogate a titolo di anticipazione delle prestazioni dovute dall'INPS. Infatti, contrariamente alle indennità poste - fino al 31/12/2008 - a carico del datore di lavoro, gli indennizzi a carico dell'INPS non costituiscono retribuzione imponibile ai fini contributivi. A tal fine, in fase di predisposizione del DASM, dovranno quindi essere assoggettate a contribuzione le sole quote di retribuzioni eventualmente rimaste a carico del datore di lavoro.

Per il personale interessato, le aziende dovranno inserire nel DASM l'apposito evento (astensione obbligatoria, astensione obbligatoria anticipata, astensione facoltativa, malattia bambino, riduzione orario per allattamento, ecc.) ed il numero dei giorni effettivamente lavorati. Ciò consentirà all'azienda di dichiarare una retribuzione imponibile inferiore al minimo contrattuale e/o di legge, senza che la procedura adegui tale importo ai predetti minimi.

I giornalisti, che abbiano usufruito del periodo di astensione indennizzato dall'INPS, potranno poi richiedere all'INPGI l'accredito della relativa contribuzione figurativa, utile per il diritto e per la determinazione della pensione.

Le aziende interessate che, nel periodo 1/01/2009 - 28/02/2009, avessero assoggettato a contribuzione anche le indennità in questione poste a carico dell'INPS, potranno richiedere all'INPGI il rimborso della contribuzione versata in eccesso.

La richiesta di rimborso, oltre all'identificazione del giornalista, dovrà contenere i dati relativi all'inizio dell'astensione, al tipo di astensione oltre al periodo contributivo e all'importo delle retribuzioni imponibili effettive. La richiesta dovrà specificare, inoltre, i recapiti bancari su cui effettuare il rimborso o, a scelta dell'azienda, il mese in cui si vuole compensare l'importo a credito, previa conferma dell'INPGI.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria I. Iorio